0009619114

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

*VENDITA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

R.G.N. 15554/2008

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. UMBERTO GOLDONI

- Presidente - Ud. 11/02/2014

Dott. LINA MATERA

- Consigliere - PU

Dott. STEFANO PETITTI

- Consigliere -

Dott. PASQUALE D'ASCOLA

- Consigliere -

Dott. VINCENZO CORRENTI

Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 15554-2008 proposto da:

SCARAMAL ROBERTO C.F.SCRRRT68T30E625L, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G BAZZONI 3, presso lo studio dell'avvocato ACCARDO PAOLO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNELLI ALBERTO;

- ricorrente -

2014

contro

459

FALL CONTE COSTR UNIPERSONALE SRL, IN PERSONA DEL CURATORE, P.I.012190040498, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio dell'avvocato GIANMARCO GREZ, rappresentata e

difesa dall'avvocato GUFONI CARLO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1568/2007 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 04/12/2007; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/02/2014 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

4

IL CASO IT

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 25.2.2004 il tribunale di Livorno ha accolto, nella contumacia della convenuta Conte costruzioni srl, la domanda introdotta da Roberto Scaramal con citazione del I .4.2003 per il trasferimento ex art. 2932 cc dell'unità immobiliare oggetto di preliminare 19.10.1999.

V

Conte costruzioni ed il curatore del detto fallimento ha proposto appello alla sentenza di trasferimento dichiarando che intendeva esercitare la facoltà prevista dall'art. 72 L.F. per lo scioglimento del preliminare ed in subordine la reiezione della domanda di danni.

La Corte di appello di Firenze, con sentenza 4.12.2007, ha dichiarato sciolto il preliminare e compensato le spese sul presupposto che il curatore, fino al passaggio in giudicato, conserva il diritto di scegliere tra esecuzione e scioglimento.

Ricorre Scaramal con unico motivo e relativo quesito, resiste il fallimento

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si denunzia violazione degli artt. 45 e 72 L.F., 2932 e 1360 cc perché la domanda era stata trascritta e le relative formalità opponibili ai terzi.

La censura è infondata non intaccando la ratio decidendi secondo la quale la facoltà di scelta del curatore rimane fino al passaggio in giudicato della sentenza e non costituisce mera eccezione processuale né è soggetta ai limiti dei nova in appello.

La dichiarazione di fallimento impedisce che possa aver corso l'esecuzione in forma specifica ed è ininfluente la trascrizione della domanda.

La Corte di appello ha applicato principi che trovano riscontro in un risalente ma consolidato orientamento giurisprudenziale.

Nei confronti del curatore non può essere pronunziata sentenza costitutiva che produca gli effetti del contratto non concluso sia perché il fallimento immobilizza il patrimonio sia perché il curatore è terzo rispetto alle parti (Cass. 14.2.1966 n. 436).

La sopravvenienza del fallimento consente al curatore di ottenere una pronunzia di rigetto della domanda di esecuzione in forma specifica e di optare per lo scioglimento del contratto anche in presenza della trascrizione della domanda e dell'avvenuto pagamento del prezzo (Cass. 29.3.1989 n.1497).

L'effetto prenotativo della trascrizione vale solo per le sentenze dichiarative e non può valere per quelle costitutive in relazione alla facoltà di scelta del curatore, che trova il solo limite nel giudicato (Cass. 22.4.2000 n. 5287 che fa salva la diversa ipotesi della scrittura privata contenente un atto definitivo di vendita i cui effetti reali, in caso di accertamento giudiziale dell'autenticità della sottoscrizione, sono opponibili al fallimento dichiarato successivamente alla trascrizione della domanda).

Y

In senso sostanzialmente conforme Cass. 14.4.2004 n. 7070, Cass. 18.5.2005 n. 10436.

Questa Corte non ignora il diverso orientamento che sembra scaturire da S.U. 7.7.2004 n. 12505 e da Cass. 8.7.2010 n. 16160 circa l'opponibilità alla massa dei creditori della trascrizione- prima della dichiarazione del fallimento- della domanda diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica di concludere il contratto con esclusione del potere di scioglimento previsto in generale dall'art. 72 L.F., ma rispetto alle massime la lettura integrale di dette sentenze consente di dedurre che le decisioni riguardano ipotesi particolari e specifiche: la prima un preliminare di permuta, la seconda una vicenda in cui la curatela, convenuta ex art. 2932 cc, dichiarò di volersi sciogliere dal contratto preliminare ai sensi dell'art. 72 L.F., peraltro precisando che l'immobile compromesso era stato in precedenza venduto con atto pubblico a terzi.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese liquidate in euro 2700 di cui 2500 per compensi, oltre accessori.

Roma 11 febbraio 2014.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

A norma deil'art. 132 ultimo com na c.p.c., in present a prefenza viene entire de la del com na c.p.c. a anziano del colorso del decesso del Presidente di udienza.

Il Funcionario findiziario
Dott. sen Dosseffen D'ARNA

Il consylver essas Instatore

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

- 5 MAG. 2014

Il Fundamento Giudiziario
Dottara Donastella D'ANNA